

BVGer C-5369/2020 vom 13. Oktober 2020

Bundesverwaltungsgericht, 2020-10-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_C-5369_2020_d20201013

FR: TAF C-5369/2020 du 13 octobre 2020

IT: TAF C-5369/2020 del 13 ottobre 2020

Regeste

Rendite | Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; domanda di rinvio della rendita e di determinazione della stessa conto tenuto del rinvio richiesto (decisione su opposizione del 13 ottobre 2020)

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF) rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).

E. 1.2

Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di compensazione.

E. 1.3

La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell'art.

E. 1.4

Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica

C-5369/2020 Pagina 5 (art. 59 LPGGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGGA nonché art. 52 PA) – è ammissibile. 2. 2.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea, risiede in Italia e sussiste un nesso transfrontaliero (DTF 143 V 81, in particolare consid. 8.1), per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681). 2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti applicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (art. 1 ch. 2). 2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in particolare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS

0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831) relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato. 2.4 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diversamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato.

C-5369/2020 Pagina 6

E. 2.1

Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea, risiede in Italia e sussiste un nesso transfrontaliero (DTF 143 V 81, in particolare consid. 8.1), per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681).

E. 2.2

L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti applicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (art. 1 ch. 2).

E. 2.3

Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in particolare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831) relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato.

E. 2.4

Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diversamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni

dei cittadini di tale Stato.

E. 3

Il ricorrente ha censurato l'applicazione dell'art. 55quater OAVS. Ha indicato che "a nulla vale la normativa interna per le pensioni svizzere (...) i termini stabiliti dall'art. 55quater OAVS, da voi richiamati, operano esclusivamente per i residenti in Svizzera" (v. il ricorso [doc. TAF 1 pag. 2]). Questo Tribunale rileva che l'insorgente non ha specificato quale norma dell'ALC o dei suoi regolamenti ed allegati, validi per la Svizzera al momento determinante, imporrebbe, dal profilo dell'organizzazione della procedura e dell'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di vecchiaia svizzera, di derogare dal principio dell'applicazione del diritto interno svizzero (DF 130 V 253 consid. 2.4). Per il resto, giova precisare che anche in seguito all'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell'ACL, applicabile al caso di specie *ratione temporis, materiae e personae*, la competenza degli Stati contraenti a definire i propri sistemi di sicurezza sociale è per principio rimasta immutata (art. 8 ALC in relazione con l'art. cpv. 1 Allegato II ALC e la sua Sezione A [cfr. sentenza del TF H 133/06 del 25 settembre 2007 consid. 3.2 con rinvii]). La citata generica doglianza del ricorrente va pertanto respinta. Può tutt'al più ancora essere rilevato che il Tribunale amministrativo federale è vincolato dalle leggi federali (art. 190 Cost. [DTF 137 V 181 consid. 6.3]) e che il termine previsto all'art. 55quater cpv. 1 seconda frase OAVS per presentare la dichiarazione di rinvio del diritto alla rendita di vecchiaia svizzera è per il resto conforme alla legge e alla Costituzione (DTF 147 V 70 consid. 3.2.3).

E. 4

Resta pertanto da esaminare la questione di sapere se nel caso in esame erano dati i presupposti per concedere al ricorrente la possibilità di rinviare l'inizio del diritto alla rendita di vecchiaia svizzera ai sensi degli art. 21 e 39 LAVS in combinazione con gli art. 55quater e 67 OAVS.

E. 4.1

Secondo l'art. 29 cpv. 1 LAVS, possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali.

E. 4.2

In particolare, e secondo il diritto svizzero applicabile alla presente fattispecie, il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato (età conferente il diritto alla rendita; art. 29bis cpv. 1 LAVS). Ai sensi dell'art. 30bis LAVS e dell'art. 53 cpv. 1 OAVS (RS 831.101), per il

C-5369/2020 Pagina 7 calcolo delle rendite, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali allestisce tavole delle rendite il cui uso è obbligatorio.

E. 4.3

Secondo l'art. 21 cpv. 1 lett. a LAVS, gli uomini che hanno compiuto i 65 anni hanno diritto a una rendita di vecchiaia; il diritto alla rendita di vecchiaia nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l'età stabilita (art. 21 cpv. 2 LAVS).

E. 4.4

In virtù dell'art. 39 cpv. 1 LAVS, le persone aventi diritto a una rendita di vecchiaia possono rinviare, di un anno almeno e di cinque anni al massimo, l'inizio del godimento della rendita, con facoltà di revocare il rinvio durante tale periodo, per la scadenza di un determinato mese. La rendita di vecchiaia rinviata e, se del caso, la rendita per superstite a essa succedente, sono aumentate del controvalore attuariale della prestazione non ricevuta (art. 39 cpv. 2 LAVS).

E. 4.5

Giusta l'art. 55bis, sono escluse dal rinvio previsto all'art. 39 LAVS, le rendite di vecchiaia che succedono a una rendita d'invalidità (lett. b), le rendite di vecchiaia cui è aggiunto un assegno per grande invalido (lett. c), le rendite di vecchiaia degli assicurati facoltativamente i quali, fino all'età prevista all'articolo 21 capoversi 1 e 2 LAVS, abbiano beneficiato di un assegno assistenziale secondo l'articolo 92 LAVS o l'articolo 76 LAI (lett. g).

E. 4.6

L'art. 55ter OAVS stabilisce il supplemento percentuale della rendita a dipendenza degli anni (da 1 a 5) di rinvio.

E. 4.7

Ai sensi dell'art. 55quater cpv. 1 OAVS (RS 831.101), il periodo di rinvio comincia il primo giorno del mese seguente il raggiungimento dell'età di pensionamento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS. La dichiarazione di rinvio va presentata, per iscritto, entro un anno dall'inizio del periodo di rinvio. Se, durante questo termine, nessuna domanda di rinvio fu presentata, la rendita di vecchiaia va stabilita, e pagata, secondo le disposizioni generali vigenti. La revoca va fatta per iscritto (art. 55quater cpv. 2 OAVS). Quando il rinvio di una rendita è revocato, essa è pagata dal mese seguente; è escluso il pagamento retroattivo delle rendite (art. 55quater cpv. 3 OAVS).

E. 4.8

Quanto all'esercizio del diritto alla rendita, l'art. 67 cpv. 1 OAVS prevede che il diritto alla rendita o all'assegno per grandi invalidi deve essere fatto valere presentando alla cassa di compensazione competente giusta gli articoli 122 e seguenti, un modulo di richiesta debitamente riempito. Giusta

C-5369/2020 Pagina 8 l'art. 67 cpv. 2 OAVS, una volta l'anno almeno, le casse cantonali di compensazione devono, mediante pubblicazioni, richiamare l'attenzione degli assicurati sulle prestazioni assicurative, le condizioni di diritto e la richiesta (cfr., su tale questione, DTF 147 V 70 consid. 3.4).

E. 5.1

Il ricorrente ha chiesto sia accolta la sua richiesta di differimento della prestazione pensionistica. Egli postula il ricalcolo della rendita di vecchiaia svizzera al 1° giugno 2020, come già indicato, a suo dire, "con i formulari inviati il 03.07.2020 dall'INPS", precisando che rinuncia al versamento degli arretrati (ricorso del 28 ottobre 2020 [doc. TAF 1]).

E. 5.2

L'INPS di (...) ha riferito (messaggio di posta elettronica del 6 novembre 2020 [doc. 31 pag. 1]) che il ricorrente "aveva manifestato a questa sede INPS in data 11/10/2018 la volontà di differire la rendita di vecchiaia svizzera al 01/06/2020". Ciò premesso l'INPS

confida che l'autorità inferiore possa tener conto "della manifestazione di volontà espressa a suo tempo con la domanda presentata a questa sede, dove (l'insorgente) indicava espressamente di aver lavorato in Svizzera, ma che intendeva chiedere la sola prestazione italiana, volendo quindi rinviare la richiesta di rendita svizzera" (è stato allegato il formulario "Domanda di Pensione Anticipo Pensionistico per APE sociale" [doc. 31 pag. 2]).

E. 5.3

La CSC ha rilevato che l'insorgente avendo diritto ad una rendita di vecchiaia svizzera dal 1° giugno 2018, avrebbe potuto presentare la dichiarazione di rinvio del diritto alla rendita entro il 1° maggio 2019 (recte: 31 maggio 2019). Dal formulario E 202 (doc. 17) risulta però che egli ha inoltrato la domanda di rinvio del diritto alla rendita di vecchiaia svizzera dinanzi all'INPS di (...) solamente l'8 giugno 2020. La sua domanda di rinvio è, a parere dell'autorità inferiore, tardiva. In siffatte circostanze, la CSC ha ritenuto che non erano date le condizioni per rinviare il diritto alla rendita ed ha riconosciuto al ricorrente una rendita di vecchiaia con effetto dal 1° giugno 2018. Per il resto, quanto al messaggio di posta elettronica dell'INPS del 6 novembre 2020 (doc. 31 pag. 1), detta autorità ha segnalato che quand'anche l'insorgente avesse manifestato la propria volontà di rinviare il diritto alla rendita, alcun documento comprova che egli abbia presentato una dichiarazione di rinvio, per iscritto, dinanzi all'INPS. In data 11 ottobre 2018, l'INPS di (...) ha invero registrato la "domanda di pensione anticipo pensionistico per APE sociale" (doc. 31 pag. 2), richiesta di pensione italiana che, sempre a parere dell'autorità inferiore, non può essere ritenuta quale domanda di rinvio del diritto alla rendita di vecchiaia svizzera.

C-5369/2020 Pagina 9 Peraltro, qualora questo Tribunale dovesse concludere che la documentazione agli atti non permette di pronunciarsi sulla richiesta del ricorrente, la CSC postula che il Tribunale ordini all'INPS di (...) di produrre un documento che comprovi che il ricorrente ha effettivamente presentato per iscritto, l'11 ottobre 2018, una domanda di rinvio del diritto alla rendita di vecchiaia svizzera (doc. TAF 4).

E. 5.4.1

Ora, il ricorrente, nato l'(...), ha compiuto, l'(...), i 65 anni ed ha dunque diritto ad una rendita di vecchiaia svizzera dal 1° giugno 2018, purché siano soddisfatti gli ulteriori requisiti di cui agli art. 29 e segg. LAVS. Per potersi pronunciare sul suo diritto ad una rendita di vecchiaia svizzera, con scritto del 25 maggio 2018 (doc. 11), la CSC ha invitato l'insorgente a presentare una domanda di rendita presso l'Istituto nazionale italiano della previdenza sociale (INPS), ente competente per redigere e trasmettere alla CSC medesima la sua domanda di pensione di vecchiaia (formulario E 202).

E. 5.4.2

Con domanda dell'8 giugno 2020 (doc. 17 [formulario E 202] pag. 6 n. 13), pervenuta alla CSC il 23 luglio 2020 (doc. 17 pag. 1), il ricorrente ha chiesto l'erogazione di una rendita di vecchiaia svizzera a decorrere però dal giugno del 2020 (doc. 17 pag. 6 n. 13). Nel formulario E 202 di cui trattasi è pure stato indicato che l'insorgente ha chiesto il differimento/rinvio della pensione di vecchiaia di cui ha diritto in Svizzera (doc. 17 pag. 7 n. 14). Senza effettuare alcun accertamento complementare con riferimento alla richiesta data di decorrenza della rendita dal 1° giugno 2020, la CSC ha reso il 4 settembre 2020 una decisione mediante la quale ha accordato al ricorrente una rendita a partire dal 1° giugno 2018 (doc. 24). Con scritto del 17 settembre 2020, il ricorrente ribadisce la richiesta di

pensione di vecchiaia svizzera con decorrenza dal 1° giugno 2020, giustamente considerato dall'amministrazione come opposizione alla decisione resa il 4 settembre 2020. In tale ambito, risulta dagli atti un messaggio di posta elettronica (doc. 25) nonché uno scritto, di medesima data, dell'INPS (doc. 28), ossia del competente organismo di collegamento, da cui risulta, da un lato, che il ricorrente ha chiesto il differimento della decorrenza della rendita di vecchiaia (con richiesta di pagamento della medesima dal giugno 2020) e, dall'altro lato, che in Italia ha percepito fino al compimento dei 67 anni di età (età di pensionamento in Italia) una prestazione incompatibile con la titolarità di qualunque altra pensione, sia italiana sia estera, e che verrebbe in tal caso ricalcolata come indebita. Al più tardi di fronte a tali indicazioni, l'autorità inferiore non poteva prescindere da un'analisi di dettaglio della

C-5369/2020 Pagina 10 problematica legata alla circostanza, indicata dall'INPS, secondo la quale il ricorrente aveva chiesto il rinvio del pagamento della rendita di vecchiaia svizzera. Ha invece considerato, manifestamente a torto non essendo nota all'autorità inferiore la data alla quale il ricorrente aveva chiesto il rinvio, di poter confermare su opposizione la sua decisione del 4 settembre 2020 con la semplice e generica allegazione/affermazione che l'insorgente aveva chiesto il rinvio della sua prestazione solo in data 8 giugno 2020 allorché ha depositato, con formulario E 202 (doc. 17) la domanda di rendita di vecchiaia svizzera presso la sede INPS di (...). Sennonché, sia dal citato formulario E 202 – con l'indicazione “il richiedente ha chiesto” (non “il richiedente chiede”) il differimento della rendita di vecchiaia svizzera – sia dagli inequivocabili ragguagli di cui al messaggio di posta elettronica dell'INPS del 17 settembre 2020 – da cui risulta il percepimento da parte dell'insorgente di una prestazione sociale italiana incompatibile con la titolarità di una pensione sia italiana sia estera (notoriamente l'APE sociale) – non poteva più sfuggire all'autorità inferiore che occorreva procedere ad un'istruttoria complementare su tale punto. Non averla eseguita costituisce una violazione del diritto federale, nel senso di un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (in altri termini di un accertamento dei fatti insufficiente), con la conseguenza che la decisione impugnata incorre nell'annullamento.

E. 5.4.3

Certo, l'autorità inferiore nella sua risposta al ricorso del 22 gennaio 2021 – facendo riferimento al messaggio di posta elettronica dell'INPS e all'allegato questionario dell'INPS concernente la domanda di anticipo pensionistico per APE sociale depositata, secondo le indicazioni dell'INPS medesimo, e non del ricorrente, l'11 ottobre 2018 – ha indicato che, a suo avviso, con l'inoltro della citata domanda di APE sociale non è provato che l'11 ottobre 2018 il ricorrente abbia pure chiesto il rinvio della pensione di vecchiaia svizzera. Tale generica conclusione non può essere condivisa. Occorre innanzitutto rilevare che notoriamente possono accedere all'APE sociale (Anticipo Pensionistico Sociale) i soggetti che, oltre a essere iscritti ad una delle indicate forme di previdenza, hanno cessato l'attività lavorativa, risultino residenti in Italia, non siano titolari di alcun trattamento pensionistico diretto (in Italia o all'estero) ed abbiano compiuto almeno 63 anni (v., sulla questione, la sentenza del TAF C-6036/2019 del 10 giugno 2021 consid. 7.3.1). Nel formulario APE sociale dell'11 ottobre 2018, l'insorgente ha indicato di aver lavorato in Svizzera (nel Canton Ticino da settembre del 1973 a giugno del 1985) e di voler chiedere l'assegnazione della (sola) prestazione italiana (v. l'indicazione “Tipo Pensione Solo pensione italiana” [APE sociale]; doc. 31 pag. 4). Peraltro, l'INPS di Lamezia Terme ha

pure

C-5369/2020 Pagina 11 segnalato all'autorità inferiore (v. messaggio di posta elettronica del 6 novembre 2020 [doc. 31 pag. 1) che il ricorrente ha inoltrato la domanda di rinvio/differimento l'11 ottobre 2018 e di scusarsi "se non abbiamo inoltrato per tempo la sua formale richiesta di rinvio della rendita, e auspichiamo che possiate tener conto della manifestazione di volontà espressa a suo tempo con la domanda presentata a questa sede, [...]". Non vi è chi non veda che dall'insieme delle surriferite circostanze risulta chiaro che l'interessato ha espresso dinanzi alla sede dell'INPS la sua volontà di rinviare il beneficio della rendita di vecchiaia svizzera.

E. 5.4.4

L'autorità inferiore indica però che una richiesta di rinvio della rendita presentata solo oralmente dinanzi all'INPS non adempie le condizioni della forma scritta e che altresì non è stato utilizzato l'apposito formulario. A tale riguardo, giova rilevare che il Tribunale federale ha già avuto modo di pronunciare come la forma scritta di simili richieste serve alla certezza del diritto (DTF 147 V 70 consid. 3.3). Tuttavia, nel caso concreto non risulta che il ricorrente abbia voluto rinunciare alla richiesta forma scritta, ma che l'Ufficio INPS di (...) ha ommesso di redigere/inoltrare il formulario scritto di rinvio della rendita nonostante una specifica richiesta fatta a detto Ufficio l'11 ottobre 2018 e che trova fondamento scritto anche nella domanda di APE sociale allora presentata in Italia e non solo nella dichiarazione scritta presentata a posteriori, e nell'ambito della procedura in esame, dall'INPS di (...). In siffatte circostanze costituirebbe un eccesso di formalismo considerare che l'(implicita) indicazione di rinvio della rendita AVS svizzera di cui al modulo scritto dell'INPS di (...) l'11 ottobre 2018 ("solo pensione italiana" [doc. 31 pag. 6]), indicazione presentata nel termine di un anno dall'inizio del periodo di rinvio, non sia sufficiente per il rispetto delle condizioni previste all'art. 55quater cpv. 1 OAVS. La richiesta dell'autorità inferiore secondo cui l'INPS di (...) deve produrre non solo la prova scritta che la domanda di rinvio della rendita AVS svizzera sia stata effettivamente depositata dal ricorrente alla data dell'11 ottobre 2018 – prova scritta che di fatto già esiste al doc. 31 – ma anche il numero di protocollo specifico con la quale è stata registrata ed acquisita agli atti dell'INPS di (...) non trova fondamento nel testo dell'art. 55quater cpv. 1. Quest'ultima disposizione richiede certo la forma scritta, peraltro adempita nel caso concreto (doc. 31 dell'11.10.2018), ma non una forma scritta qualificata, come appare richiedere l'autorità inferiore nella risposta al ricorso del 22 gennaio 2021.

E. 5.4.5

Da quanto esposto, discende che la perlomeno implicita richiesta scritta del ricorrente dell'11 ottobre 2018 di rinvio dell'inizio del percepimento della rendita di vecchiaia svizzera è intervenuta entro un anno dall'inizio del periodo di rinvio che, in virtù dell'art. 55quater cpv. 1 OAVS, è

C-5369/2020 Pagina 12 cominciato il primo giorno del mese seguente il raggiungimento dell'età di pensionamento, secondo l'art. 21 cpv. 1 LAVS, vale a dire il 1° giugno 2018 (il ricorrente avendo compiuto i 65 anni l'8 maggio 2018) ed è terminato il 31 maggio 2019 (cfr., sulla questione, la sentenza del TF 9C_903/2013 del 30 gennaio 2014 consid. 5). La censura ricorsuale del ricorrente secondo cui ha fatto valere tempestivamente il suo diritto al rinvio della rendita AVS svizzera è dunque legittima e il ricorso va pertanto accolto.

E. 6

Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché proceda ad un nuovo calcolo della rendita di vecchiaia dovuta al ricorrente ai sensi dell'art. 39 cpv. 2 LAVS in combinazione con l'art. 55ter OAVS (supplemento per il rinvio della rendita) a decorrere dal 1° luglio 2020, ossia dal mese seguente alla revoca della dichiarazione di rinvio, revoca che stante le pre- messe è intervenuta al più presto per il tramite del formulario E 202 dell'8 giugno 2020 con cui è stata chiesta la rendita di vecchiaia (v. art. 67 OAVS).

E. 7.1

Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS).

E. 7.2

Ritenuto che l'insorgente non è rappresentato in questa sede da mandatario professionale e che non ha fatto valere né risulta, ad un esame d'ufficio degli atti di causa, che abbia dovuto sopportare delle spese indispensabili e relativamente elevate in relazione alla procedura di ricorso, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

(dispositivo alla pagina seguente)

C-5369/2020 Pagina 13

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.